

BANCA D'ITALIA

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

NORMATIVA SECONDARIA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

Il presente documento definisce uno schema di disciplina secondaria applicabile ai confidi che assumono la forma di banca cooperativa o che si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 16 marzo 2007, a:

- *Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: cna.normativa@bancaditalia.it), per quanto attiene alla disciplina dei confidi che assumono la forma di banca cooperativa;*
- *Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa, Via Milano, 64, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: vif.normativa@bancaditalia.it), per quanto attiene alla disciplina dei confidi che si iscrivono nell'elenco speciale.*

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

PREMESSA

Nell'attività di concessione del credito da parte delle banche alle piccole e medie imprese l'intervento dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ("legge confidi") - recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni ⁽¹⁾ - ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di soggetti vigilati (intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TUB e banche cooperative).

In coerenza con il previgente quadro normativo è previsto che, in via ordinaria, i confidi si iscrivano in una sezione speciale dell'elenco previsto dall'art. 106 del TUB, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ⁽²⁾. Questi confidi - salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (art. 13, comma 55, della "legge confidi") - possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento.

L'articolo 13 della "legge confidi" attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, tenuto dalla Banca d'Italia ⁽³⁾. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti nell'elenco speciale una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

I confidi, infine, possono assumere la veste di banche cooperative, che, in base al proprio statuto, sono tenute a svolgere prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; a tali intermediari si applicano, in quanto compatibili, norme del TUB relative alle banche di credito cooperativo.

L'assunzione della veste di intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche ⁽⁴⁾. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da

(1) Cfr. art. 4, comma 124, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80; L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

(2) Art. 155, comma 4, del TUB, così come sostituito dall'art. 13, comma 37, della legge confidi.

(3) Art. 155, comma 4-bis, del TUB, introdotto dall'art. 13, comma 32, della legge confidi.

(4) Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).

intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime ⁽⁵⁾.

Le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni definiscono la normativa di vigilanza da applicare ai confidi che assumeranno la veste rispettivamente di banche di garanzia collettiva (Sezione I) e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (Sezione II).

(5) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Cap. 2, Parte Prima.

SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONFIDI CHE ASSUMONO LA FORMA DI
BANCA COOPERATIVA

Disposizioni di carattere generale

La disciplina delle banche di garanzia collettiva è contenuta nei commi da 29 a 31 dell'articolo 13 della "legge confidi". Il comma 29 detta norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e operatività delle banche di garanzia collettiva; il comma 30 richiama talune norme dell'art 13 della legge (commi da 5 a 11 e da 19 a 28) e del TUB (articoli da 33 a 37), che sono dichiarate applicabili alle banche di garanzia collettiva, in quanto compatibili; il comma 31 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della disciplina di fonte primaria, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva.

Le disposizioni del TUB richiamate dalla "legge confidi" riguardano:

- previsioni di carattere generale in materia di forma giuridica e valore nominale delle azioni delle banche di credito cooperativo (art. 33, commi 1, 3 e 4), fatto salvo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 della legge confidi;
- la disciplina del rapporto tra i soci e le banche di credito cooperativo (art. 34);
- la previsione che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1) e che gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia (art. 35, comma 2);
- il conferimento alla Banca d'Italia del potere di autorizzare nell'interesse dei creditori qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni (art. 36);
- disposizioni relative alla ripartizione degli utili delle banche di credito cooperativo (art. 37).

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, alle medesime banche si applicano, oltre alla disciplina applicabile in via generale alle banche, le seguenti disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche):

- attività esercitabili (sez. III, par. 3). Possono essere stipulati contratti derivati su crediti ⁽⁶⁾ solo se tali operazioni realizzano il trasferimento del rischio di

(6) Contratti mediante i quali viene trasferito il rischio di credito sottostante a una determinata attività (*reference obligation*) dal soggetto che acquista protezione (*protection buyer*) al soggetto che vende protezione (*protection seller*)

credito relativo a soci della banca ⁽⁷⁾. Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di assumere posizioni speculative nell'ambito di attività di negoziazione;

- partecipazioni (sez. III, par. 4);
- deleghe in materia di erogazione del credito (sez. IV);
- destinazione degli utili (sezione V) ⁽⁸⁾.

1. Denominazione

La denominazione sociale delle banche di garanzia collettiva contiene l'espressione "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe. Le banche diverse da quelle di garanzia collettiva non possono fare uso delle predette espressioni ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ⁽⁹⁾.

In relazione al carattere "locale" di tali banche (cfr. il paragrafo "competenza territoriale"), esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

2. Forma giuridica e azioni

Le banche di garanzia collettiva adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro ⁽¹⁰⁾.

Le banche di garanzia collettiva non possono erogare prestiti e rilasciare garanzie su proprie azioni; a tali banche è inoltre vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

Lo statuto disciplina i limiti all'acquisto di azioni proprie in conformità con quanto previsto dal codice civile. A salvaguardia dell'integrità del patrimonio della banca, le azioni proprie detenute non devono eccedere il 10% del capitale sociale.

3. Competenza territoriale

Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale, entro la quale acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali ⁽¹¹⁾.

(7) In relazione all'eventuale operatività nel comparto dei derivati creditizi si richiamano le disposizioni della Banca d'Italia dell'aprile 2006 (G.U. n. 93 del 21.4.2006).

(8) Relativamente al trattamento a fini di vigilanza dei ristorni si fa riferimento a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'aprile 2002, pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 4/2002, pag. 3 e ss.

(9) Art. 13, commi 5, 6 e 29, della legge confidi.

(10) Art. 33, comma 4 del TUB, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

La zona di competenza territoriale ricomprende la provincia in cui la banca ha la sede legale e le province ad essa limitrofe.

Possono essere previste sedi distaccate, caratterizzate dal fatto che sono insediate in province non ricomprese nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali province devono essere nominativamente indicate nello statuto ⁽¹²⁾. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende alla provincia in cui è insediata la sede distaccata.

Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che la banca:

- abbia posto in essere nella nuova provincia una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci;
- sia in linea con la disciplina in materia di requisiti patrimoniali obbligatori;
- abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche della nuova piazza di insediamento.

In relazione alla realizzazione di operazioni di concentrazione, la Banca d'Italia può autorizzare una banca di garanzia collettiva a estendere la propria zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza territoriale delle banche di garanzia collettiva partecipanti alle operazioni stesse.

4. Fondi interconsortili di garanzia

Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto l'eventuale adesione a fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di contro-garanzie e co-garanzie ai confidi ⁽¹³⁾.

5. Soci e sostenitori

Possono essere soci delle banche di garanzia collettiva le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽¹⁴⁾.

(11) Le banche di garanzia collettiva non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i "Points of sale - P.O.S."

(12) Si applica il procedimento di accertamento sulle modificazioni statutarie disciplinato dal Titolo III, Cap. 1, della Circ. n. 229.

(13) Art. 13, comma 20, della legge confidi.

(14) Art. 13, commi 1, 8 e 9, della legge confidi: in base alla normativa vigente, le previsioni comunitarie in materia sono contenute nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, attuata in Italia con il D.M. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. 12.10.2005, n. 238).

Rientrano nelle predette categorie tutte le imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ivi inclusi i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti ⁽¹⁵⁾, che hanno:

- a) meno di 250 occupati, e
- b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,

a livello individuale o consolidato, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della richiamata Raccomandazione.

Possono altresì partecipare alle banche di garanzia collettiva imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese; tale categoria di soci non può rappresentare più di un sesto del numero totale dei soci.

Possono diventare soci e clienti di banche di garanzia collettiva i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità ⁽¹⁶⁾ nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative ⁽¹⁷⁾.

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2528, comma 2, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione).

Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro ⁽¹⁸⁾.

L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina del codice civile, dalla normativa generale riguardante le società cooperative e dal TUB ⁽¹⁹⁾.

(15) Ai sensi della racc. n. 2003/361/CE si considera "impresa" ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica (cfr. All. I).

Con riferimento all'ordinamento italiano, cfr. anche art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, che ha rimosso il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

(16) La condizione dell' "operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

(17) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di garanzia collettiva possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.

(18) Cfr. art. 34, comma 4, TUB.

(19) Cfr. art. 30, comma 5, TUB, richiamato dall'art. 34, comma 6, TUB.

Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica le altre ipotesi in cui il socio può esercitare la facoltà di recesso. In queste ultime ipotesi, lo statuto prevede che il recesso è subordinato a una deliberazione dell'organo di amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca.

Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni prive dei requisiti per essere soci, possono sostenere l'attività delle banche di garanzia collettiva attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi delle banche di garanzia collettiva con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea⁽²⁰⁾.

6. Operatività prevalente

Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le stesse esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi; quest'ultima è rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi anche le garanzie rilasciate a favore di terzi (non soci) a loro volta assistite da protezione del credito di tipo personale, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina relativa alle tecniche di attenuazione del rischio di credito, prestata dal socio della banca⁽²¹⁾.

Lo statuto indica le modalità con cui la banca intende dare attuazione al principio della "prevalenza"⁽²²⁾.

Tale principio è rispettato quando l'ammontare delle garanzie collettive a favore dei soci sia superiore a un aggregato composto da: (i) il totale delle attività sopra la linea al netto dei fondi monetari utilizzati a garanzia dell'attività tipica, moltiplicato per un coefficiente pari a 12,5 e (ii) attività fuori bilancio diverse dalle garanzie collettive (ossia, a favore dei soci)⁽²³⁾.

(20) Cfr. art. 13, comma 10, della legge.

(21) Cfr. Titolo II, Cap. 2, Parte prima, Sez. III, sottosezione 2 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(22) Art. 13, comma 29, della legge confidi, il quale prevede che le banche di garanzia collettiva, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva in favore dei soci. Tale requisito assorbe la previsione di cui all'art. 35 del TUB relativa all'operatività prevalente nei confronti dei soci da parte delle banche di credito cooperativo.

(23) Si riporta di seguito la formula per il calcolo della prevalenza:

$$GT \geq [(ATT - FM) * m] + FB$$

7. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale

Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le esposizioni ⁽²⁴⁾ non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale ⁽²⁵⁾.

Non rientrano nel limite della competenza territoriale

- le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati ⁽²⁶⁾;
- le esposizioni a ponderazione zero ⁽²⁷⁾.

Le banche di garanzia collettiva non possono assumere, direttamente o indirettamente, attività di rischio verso i soggetti sostenitori, così come definiti dalla legge ⁽²⁸⁾, né nei confronti del gruppo di soggetti ad essi connessi, così come definiti dalla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi ⁽²⁹⁾.

8. Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di Confidi in banche

Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti disposizioni, alla costituzione di banche di garanzia collettiva si applicano le istruzioni di vigilanza in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ⁽³⁰⁾.

Il capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia collettiva è pari a due milioni di euro e deve essere rappresentato unicamente da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili (ad es. riserva legale, altre riserve alimentate con utili o versamenti dei soci come la riserva per sovrapprezzo azioni).

dove:

GT: garanzie collettive a favore dei soci;

ATT: attività sopra la linea;

FM: ammontare dei fondi monetari;

m: moltiplicatore uguale a 12,5;

FB: operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie collettive a favore dei soci.

(24) Si fa riferimento alle esposizioni, considerate al valore di bilancio, così come definite dalla disciplina dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, metodologia standardizzata, (Titolo II, Cap. 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche); vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc. Alle operazioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul rischio di credito per la quantificazione dell' "equivalente creditizio" (Titolo II, Cap. 1, Parte prima, Sez. VII, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Ai fini della presente disciplina sono inclusi i titoli del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. È escluso il margine disponibile su linee di credito.

(25) Entro il limite indicato ("plafond dell'operatività fuori zona") sono contenute tutte le esposizioni "fuori zona"

(26) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte prima, Sez. I, par. 3, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(27) Si fa riferimento alle esposizioni che ricevono la ponderazione zero ai fini della disciplina dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, metodologia standardizzata (Titolo II, Cap. 1, parte Prima, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).

(28) Cfr. art. 13, comma 10, della legge confidi.

(29) Cfr. Tit. V, cap. 5, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(30) Cfr. Titolo I, Cap. 1, della Circ. n. 229 del 21.4.1999; per quanto concerne, in particolare, la procedura relativa all'autorizzazione per le società già esistenti si fa rinvio alla sezione VII del richiamato capitolo.

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza si applicano le disposizioni dettate in via generale per le banche ⁽³¹⁾.

Ove nei bilanci dei confidi che intendono trasformarsi in banche di garanzia collettiva siano presenti poste non immediatamente riconducibili alle categorie individuate dalle richiamate disposizioni, la Banca d'Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio di vigilanza, sulla base dei criteri generali di seguito indicati, che tengono conto delle disposizioni di carattere internazionale relative ai fondi propri delle banche ⁽³²⁾.

In particolare, le valutazioni della Banca d'Italia attengono alle seguenti caratteristiche delle risorse raccolte:

- piena disponibilità per coprire prontamente eventuali perdite verificatesi sull'intero bilancio della banca;
- stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate ⁽³³⁾;
- possibilità, qualora la banca non produca utili, di posticipare o escludere eventuali forme di remunerazione comunque previste.

In deroga a quanto stabilito in materia di competenza territoriale, per i confidi costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la zona di competenza territoriale si estende anche alle province ove essi avevano aperto unità locali alla data del 31.12.2005, secondo le risultanze del registro delle imprese.

(31) Cfr. Titolo I, Cap. 2, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(32) Direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, Direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e Accordo internazionale denominato "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

(33) Cfr. Titolo I, Cap. 2, Sez. II, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

BANCA D'ITALIA

SEZIONE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONFIDI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 107 DEL TUB

1. Premessa

Ai confidi iscritti nell'elenco speciale sono applicabili le previsioni del TUB relative agli intermediari finanziari iscritti in tale elenco in materia di: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni; poteri della Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici, richiedere segnalazioni periodiche, effettuare ispezioni e vietare nuove operazioni; requisiti di onorabilità dei partecipanti e di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali; obblighi di comunicazione delle partecipazioni nel capitale degli intermediari; comunicazioni del collegio sindacale; cancellazione dall'elenco speciale ⁽³⁴⁾.

Le nuove disposizioni prudenziali per le banche, dando attuazione a previsioni delle direttive comunitarie sui requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento (direttive 48 e 49 del 2006), consentono alle banche di assimilare - ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - le garanzie rilasciate dai "confidi 107", soggetti a una vigilanza "equivalente" a quella degli enti creditizi, a quelle bancarie ⁽³⁵⁾.

A tale proposito, la Banca d'Italia ha pubblicato nello scorso mese di marzo un documento di consultazione che delinea la disciplina prudenziale che verrà applicata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, inclusi i confidi. Sono previsti requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, di mercato e operativo, nonché fissate regole per prevenire un'eccessiva concentrazione dei rischi.

Per gli aspetti della disciplina secondaria, oltre al rispetto dei requisiti patrimoniali, ai confidi viene richiesto un assetto organizzativo adeguato alla dimensione e alla vocazione operativa dell'intermediario e coerente con le linee gestionali indicate dagli organi amministrativi. La disciplina organizzativa, in particolare, detta principi generali relativi ai compiti degli organi aziendali e al sistema dei controlli interni nonché principi organizzativi concernenti le specifiche attività esercitate dall'intermediario, tra le quali rientra anche il rilascio di garanzie.

Inoltre, per consentire l'efficace esercizio dei compiti di vigilanza, i soggetti vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una serie di dati e documenti (verbali assembleari, bilancio di esercizio, segnalazioni di vigilanza, ecc.).

(34) Art. 155, comma 4-sexies, del TUB (introdotto dall'art. 13, comma 32, della legge confidi) che richiama gli articoli del medesimo testo unico: 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis; 108; 109; 110; 112; 111, commi 3 e 4.

(35) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo II.

2. Disposizioni vigenti applicabili ai confidi

Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicheranno le seguenti disposizioni:

- 1) il Provvedimento del Governatore del 16 dicembre 2002, relativo alle "Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo".

La Sezione I del Provvedimento è integrata come segue:

- Paragrafo 2 (contenuto della domanda): con riferimento alla condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione, dovrà essere precisato che l'istanza è presentata ai sensi dell'art. 13, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in forza di detto articolo;
 - Paragrafo 3 (allegati): la sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 32, della legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, deve essere attestata allegando copia dell'ultimo bilancio approvato corredato, ove esistente, della relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione contabile;
- 2) nelle more di una revisione complessiva delle disposizioni secondarie applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, anche al fine di recepire le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, le seguenti disposizioni della Circolare 216 del 5.8.96 - "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale":

- Capitolo II, relativo ai Partecipanti al capitale.

Il paragrafo 1.1 è integrato come segue:

Ai confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 8 e 9, della legge confidi.

In base a tali norme, possono essere soci dei "confidi 107" le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Tenuto conto che ai sensi delle previsioni comunitarie sono "imprese" tutte le entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercitano un'attività economica, anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali prescritti dalle norme comunitarie, rientrano fra coloro che possono essere soci dei confidi ⁽³⁶⁾.

(36) Cfr. Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, attuata in Italia con il D.M. 18 aprile 2005 (G.U. 12.10.2005, n. 238).

Possono altresì partecipare ai “confidi 107” le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese; tale categoria di soci non può rappresentare più di un sesto del numero totale dei soci.

- Capitolo IV, relativo agli Organi sociali;
 - Capitolo V, relativo alla Vigilanza prudenziale. In particolare, si applicano:
 - il punto 5, che prevede che gli intermediari finanziari rispettano costantemente le regole di vigilanza prudenziale;
 - il punto 6, in base al quale la Banca d'Italia, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario finanziario lo richieda, può prevedere l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale;
 - la Sezione I – Patrimonio di Vigilanza. Al riguardo, si precisa che gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio di vigilanza devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugio per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. Pertanto, prima di computare nel patrimonio di vigilanza alcune poste di bilancio tipiche dei confidi (ad esempio, le riserve patrimoniali costituite con contributi pubblici aventi vincolo di destinazione), gli stessi le valutano con attenzione e ne documentano la conformità con i seguenti principi:
 - piena disponibilità. Qualsiasi elemento del patrimonio di vigilanza (compresi i contributi pubblici) deve poter essere utilizzato senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali;
 - stabilità. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento alle condizioni stabilite per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (es.: durata minima, condizioni per il rimborso).
 - Capitolo VI, relativo all'Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
 - Capitolo VIII, relativo alle Comunicazioni alla Banca d'Italia (trasmissione di verbali assembleari, bilancio individuale e consolidato, segnalazioni di vigilanza, Centrale dei rischi, ecc.);
 - Capitolo XII, relativo alla Vigilanza ispettiva;
- 3) il Provvedimento del Governatore del 3.9.2003, relativo alla Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari;
 - 4) il Provvedimento del Governatore del 25.7.2003, relativo alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari;
 - 5) il Provvedimento del Governatore del 12.1.2001, relativo alle Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette;
 - 6) il Provvedimento del Governatore del 14.2.2006, relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati.

3. Requisiti patrimoniali

La direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (c.d. CRD), riconosce ai crediti verso imprese finanziarie e alle garanzie rilasciate dalle stesse il medesimo trattamento prudenziale previsto per le banche, al ricorrere di determinate condizioni: (i) le imprese finanziarie sono autorizzate e controllate dalla stessa autorità competente per la vigilanza sulle banche; (ii) le imprese finanziarie sono sottoposte a requisiti prudenziali "equivalenti" a quelli previsti per le banche stesse ⁽³⁷⁾. Tali previsioni sono state recepite nel nostro ordinamento con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Cfr. Titolo II, Capitolo II).

La questione assume rilievo in quanto consente di riconoscere come idonee ai fini della migliore ponderazione le garanzie personali concesse dagli intermediari finanziari vigilati, in particolare dai confidi iscritti nell'elenco speciale.

Per conseguire il carattere della "equivalenza", la Banca d'Italia ritiene di introdurre per i confidi iscritti nell'elenco speciale (così come per gli altri intermediari iscritti nell'elenco speciale ⁽³⁸⁾) regole di vigilanza che, pur ispirandosi al modello bancario, tengano conto delle più ridotte possibilità operative degli stessi.

A tal fine verrebbe richiesto agli intermediari di disporre di una dotazione patrimoniale minima obbligatoria in funzione dei rischi assunti. In particolare per tutti i confidi iscritti nell'elenco speciale, si intenderebbe prevedere i seguenti requisiti patrimoniali, da computare con il consueto approccio di tipo *building block*:

- un requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. L'ammontare del patrimonio richiesto verrebbe differenziato in funzione della circostanza che l'intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico (sotto forma di strumenti finanziari) ⁽³⁹⁾. Il requisito patrimoniale verrebbe fissato ad un livello analogo a quello delle banche per gli intermediari che intendono avvalersi delle maggiori possibilità di raccolta del risparmio (patrimonio di vigilanza minimo pari all'8% dell'attivo a rischio). Sarebbe invece previsto un requisito inferiore (patrimonio di vigilanza minimo pari al 6% dell'attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari ⁽⁴⁰⁾.
- un requisito per il rischio operativo, da calcolare secondo la metodologia "Base" ⁽⁴¹⁾;
- un requisito a fronte del rischio di cambio sull'intero bilancio, analogo a quello previsto per le banche (8% della posizione netta aperta in cambi) ⁽⁴²⁾;

(37) Cfr. Allegato 8, Parte 1, punto 28 della CRD.

(38) Cfr. Documento di consultazione del marzo 2006 relativo al recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale – Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali.

(39) Cfr. delibera CICR del 19 luglio 2005, come integrata dalla delibera CICR del 22 febbraio 2006.

(40) Circa le metodologie di misurazione dei rischi verrebbe previsto, in generale, l'utilizzo del metodo standardizzato (Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima).

(41) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I.

(42) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione V.

- un requisito a fronte dei rischi di mercato sul “portafoglio di trading”, ove la rilevanza dello stesso risulti significativa (valore del portafoglio superiore al 5% del totale dell’attivo e comunque superiore a € 15 milioni) ⁽⁴³⁾;
- un limite alla concentrazione dei rischi analogo a quello previsto per le banche ⁽⁴⁴⁾.

4. Attività dei confidi

L’art. 13, comma 32, della legge confidi consente ai confidi iscritti nell'elenco speciale una maggiore operatività rispetto ai confidi ordinari, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale. Essi, infatti, oltre all’attività di garanzia collettiva dei fidi, che deve essere esercitata in via prevalente, possono:

- a) prevalentemente nei confronti delle imprese socie e consorziate, prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestire fondi pubblici di agevolazione e stipulare contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici;
- b) esercitare, in via residuale e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale.

Ciò posto, per quanto attiene alla definizione della nozione di “prevalenza” dell’attività di garanzia fidi, si ritiene di applicare un criterio di natura dimensionale: l’ammontare delle garanzie collettive rilasciate deve essere superiore a un aggregato composto da attività sopra la linea (al netto dei fondi monetari utilizzati o utilizzabili a garanzia dell’attività tipica) moltiplicato per un coefficiente predefinito (si intenderebbe prevedere un coefficiente di 12,5) e attività fuori bilancio diverse dalle garanzie collettive verso soci ⁽⁴⁵⁾.

Fermo restando tale limite, i confidi possono svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale entro il limite del 10 per cento del totale dell’attivo.

I confidi, infine, possono svolgere attività connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. E' connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale). E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio ricerca e analisi in materia economica e finanziaria,

(43) Cfr.Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda.

(44) Cfr.Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V.

(45) La formula per il calcolo della prevalenza risulterebbe la seguente:

$$GT \geq [(ATT - FM) * m] + FB$$

dove:

GT: garanzie tipiche;

ATT: Attivo sopra la linea

FM: fondi monetari

m : moltiplicatore

FB : Attività fuori bilancio diverse dalle garanzie tipiche.

gestione di immobili a uso funzionale). I confidi che intendono esercitare un'attività connessa o strumentale, ne informano preventivamente la Banca d'Italia.